AL PRESIDENTE DELL'AGES FABIO MELILLI SEDE

E PC ALL'ARAN

OGGETTO: POSIZIONE SINDACALE IN ORDINE ALL'INTERPRETAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.42 COMMA 5 DEL C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI SOTTOSCRITTO IN DATA 16.05.2001 E DELL'ART.1 DEL C.C.N.L. DECENTRATO SOTTOSCRITTO IL 22.12.2003

Si ha notizia che siano sorte controversie in ordine alle disposizioni contrattuali relative al contenuto dispositivo del combinato disposto dell'art.42 comma 5 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16.05.2001 e dell'art.1 del C.C.N.L.D. sottoscritto il 22.12.2003.

In relazione a quanto precede si avverte la necessità di intervenire precisando la posizione sindacale e le significazioni che si è inteso assegnare alle espressioni utilizzate dai passaggi normativi richiamati.

L'art.42, comma 5, del C.C.N.L. stabilisce che la retribuzione di posizione dovuta al segretario comunale non possa essere inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente. Questa espressione contrattuale, comunemente definita "galleggiamento", ha caratteristiche di norma generale, è infatti contenuta nel C.C.N.L., da applicarsi per definire la retribuzione di posizione spettante ai segretari comunali (tutti) in applicazione, appunto, del contratto nazionale.

L'art.1 del C.C.N.L.D. introduce la possibilità di riconoscere al segretario, nell'ambito del singolo ente ed indicando poi anche le circostanze che lo consentono, un incremento della retribuzione di posizione in godimento.

L'espressione "in godimento" usata nel testo dell'accordo, sta a significare, e non può essere altrimenti e comunque tale era nelle intenzioni della parte sindacale che ha sottoscritto l'accordo, che si deve fare riferimento, nell'applicazione della maggiorazione, alla retribuzione di posizione del segretario ottenuta applicando il C.C.N.L., quindi a quella che scaturisce anche dall'applicazione del così detto "galleggiamento".

Diversamente opinando si avrebbe un vero e proprio travisamento della volontà contrattuale pattuita dalle parti nel testo del contratto.

Distinti saluti.

Roma 28.06.2005

CGIL FP CISL FP UIL FPL – ANSAL USCP SANTUCCI ALIA FIORDALISO IUDICELLO